

Assessorat des affaires européennes, des politiques du travail, de
l'inclusion sociale et des transports
Assessorato agli affari europei, politiche del lavoro, inclusione sociale e
trasporti

Ai gestori di piste da sci
LORO SEDI

Réf. n° - Prot. n.
V/ réf. – Vs. rif.

Ai Comuni interessati
LORO SEDI

Pollein,

Oggetto: novità normative legge sulle piste (l.r. 9/92) e linee guida per la classificazione delle piste.

CIRCOLARE S.I.F. N. 1/2020

Si informa che l'art. 1 della legge regionale n. 3/2020 "Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni" ha modificato alcuni articoli della l.r. 9/92, determinando di conseguenza delle novità in materia di classificazione delle piste.

Il comma 1 dell'art. 1 della l.r. 3/2020 richiede che la documentazione per la classificazione delle piste sia inviata alla Struttura competente su supporto informatico. Non è più necessario presentare documentazione cartacea.

Il comma 3 dell'art. 1 della l.r. 3/2020 dispone che l'accertamento delle infrazioni concernenti il comportamento degli utenti delle piste di sci spetti anche al personale dei gestori delle piste o dei soggetti dagli stessi all'uopo incaricati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 19 maggio 2005, n. 9 (Disposizioni per il finanziamento regionale del servizio di soccorso sulle piste di sci di fondo), al quale sia stata attribuita singolarmente, con decreto del Presidente della Regione, la qualifica di incaricato di pubblico servizio. Questa disposizione viene incontro alle richieste dei gestori circa il corretto comportamento delle persone lungo le piste (accessi senza titolo, accessi di persone sprovviste di idonea attrezzatura, con ciaspole o a piedi,...). Il modulo per la domanda per la qualifica di incaricato di pubblico servizio è reperibile al seguente link:

https://www.regione.vda.it/trasporti/funivie/modulistica/modulipersonale_i.asp.

Département des transports
Transports par câble
Dipartimento trasporti
Infrastrutture funiviarie

11020 Pollein (Ao)
32, lieu-dit Autoport
téléphone +39 0165527608
télécopie +39 0165527676

11020 Pollein (Ao)
loc. Autoporto, 32
telefono +39 0165527608
telefax +39 0165527676

trasporti@regione.vda.it

www.regione.vda.it
C.F. 80002270074

Il suddetto modulo, un promemoria esplicativo ed il modello di verbale di accertamento di infrazione sono inoltre allegati alla presente (allegati 1, 2 e 3).

Il comma 4 ed il comma 6 dell'art. 1 della l.r. 3/2020 spostano le scadenze per la presentazione delle domande di finanziamento regionali per l'effettuazione del servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa (l.r. 32/2001) e di fondo (l.r. 9/2005) al 31 gennaio e prevedono la liquidazione in un'unica soluzione.

Il comma 2 dell'art. 1 della l.r. 3/2020 ha poi introdotto una novità istruttoria per la classificazione delle piste che permette una semplificazione dei procedimenti ad essa connessi.

In particolare, nei casi in cui sia necessaria una variante non sostanziale o una modifica non costituente variante del PRGC, è introdotto l'uso della "variante urbanistica automatica", ai sensi dell'art. 18 della l.r. 11/98, nell'ambito del procedimento di classificazione delle piste. Il decreto di classificazione delle piste di sci di discesa o di fondo costituirà dunque variante al piano regolatore generale del Comune interessato, soggetta alla disciplina di cui all'articolo 18 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta). Il riferimento di dettaglio è la DGR 628/2013 (scaricabile al seguente link:

https://www.regione.vda.it/territorio/territorio/pianificazione_territoriale/Disciplina_normativa/default_i.aspx).

Quest'ultima novità è particolarmente importante perché permette, in un unico procedimento, di ottenere la classificazione della pista e di modificare il Piano Regolatore, ove necessario.

Si riporta nel seguito la nuova procedura, in sostituzione di quanto contenuto nella lettera prot. n. 10089/SIF del 05/08/2019, nel caso di nuove piste o di modifiche alla pista che richiedano una nuova classificazione (quali ad esempio l'inserimento di un impianto di innevamento, la modifica significativa dell'areale di pista,...).

1. Richiesta di classificazione.

Il Proponente fa richiesta di classificazione della pista, secondo quanto stabilito agli artt. 3 o 3 quinquies della l.r. 9/92, integrando gli elaborati previsti dalla l.r. 9/92 con quelli di progetto definitivo delle opere accessorie e indicando la disponibilità delle aree ovvero la necessità di avvalersi delle procedure espropriative. In quest'ultimo caso è inviata parallelamente l'apposita richiesta alla Struttura Espropriazioni, Valorizzazione del Patrimonio e Casa da Gioco, come previsto dall'art. 12 della l.r. 11/2004.

La documentazione da allegare alla domanda (da consegnare alla SIF) consiste in:

- Documentazione di cui all'art. 3 della l.r. 9/92;

- Documentazione progettuale definitiva delle eventuali opere accessorie necessarie per l'esercizio della pista;
- Scheda di verifica della coerenza urbanistica (vedasi allegato 4) a cui allegare:
 - o estratto della tavola della zonizzazione del piano regolatore vigente, completo di legenda;
 - o estratto della tavola P4 – zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG, completo di legenda, qualora sia stato adottato il testo preliminare o definitivo della variante generale di adeguamento del PRG al Piano territoriale paesistico (PTP) ed alla l.r. 11/1998;
 - o ogni altro estratto cartografico di altre tavole che compongono il PRG e che contengono prescrizioni che interessano l'intervento;
 - o eventuali estratti cartografici di tavole prescrittive di strumenti attuativi, qualora presenti.
- Nel caso in cui sarà necessario avviare il procedimento volto in ultimo alla costituzione coattiva della servitù di pista (ovvero nei casi in cui non vi sia la disponibilità dell'area), la richiesta di cui all'articolo 3bis della l.r. 9/92, corredata dalla documentazione di cui alla l.r. 11/2004 art. 12 c. 1 (da consegnare alla Struttura Espropriazioni) nonché del modulo relativo alla disponibilità, allegato alla presente circolare (allegato 5);
- Nel caso in cui occorranò modifiche o varianti non sostanziali dei Piani Regolatori Comunali (progetto non conforme agli strumenti urbanistici), la documentazione di cui alla DGR 628/2013, ovvero:
 - o relazione illustrativa degli aspetti in variante al PRG e/o al regolamento edilizio e/o allo strumento attuativo;
 - o estratto della tavola della zonizzazione del piano regolatore e/o dello strumento attuativo recante l'individuazione dell'area oggetto di intervento campita con la rappresentazione grafica costituita dal simbolo LM individuato con la sigla C17 nella Tabella B – Legende delle cartografie prescrittive e motivazionali della DGR 418/1999 e completa della relativa legenda, che dovrà indicare il numero progressivo dell'intervento in variante e i campi utili all'inserimento degli estremi dell'atto autorizzativo dell'intervento medesimo.
- Nel caso in cui siano previsti nuovi sistemi di innevamento che possano costituire nuova fonte di inquinamento acustico è da prevedere una relazione di previsione di impatto acustico di cui alla DGR 2083/2012, tenendo conto che l'attività può essere considerata, ai fini della determinazione dei limiti di accettabilità, come stagionale, nonché l'aggiornamento delle specifiche cartografie di PRG.
- Per quanto concerne il rispetto della l.r. 12/2009 (valutazione dell'impatto ambientale) si informa che la Struttura Valutazione ambientale ha comunicato, con nota interna,



che il progetto delle piste proposte non deve essere sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (ai sensi dell'art. 17 della l.r. 12/2009), anche se le dimensioni eccedono i limiti normativi (lettera c), punto 7 dell'Allegato IV del D. lgs. 152/2006), se non sono previsti interventi di trasformazione permanente del territorio, né infrastrutture. Resta inteso che nel caso di interventi rientranti nella disciplina, dovranno essere prodotti gli elaborati del caso. Il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA sarà coordinato con il procedimento di classificazione della pista, come da flow chart allegato (Allegato 6). Nel caso di necessità di VIA, l'istruttoria di classificazione sarà contenuta nel procedimento di PAUR di cui all'art. 27bis del d. lgs. 152/2006.

- In merito alla compatibilità delle piste con gli ambiti inedificabili per frana ed inondazione, la Struttura regionale competente ritiene che, nel caso in cui si preveda solo un intervento di battitura della neve senza alcuna realizzazione di infrastrutture, e se il vincolo è legato a fenomeni che potenzialmente avvengono in periodi che fuoriescono dai periodi di esercizio della pista, l'intervento di battitura non si deve intendere come infrastruttura lineare e di conseguenza non si devono applicare gli articoli specifici della legge regionale urbanistica n. 11/1998 (artt. 33 - 38) e dunque non risulta necessario attivare la procedura di deroga prevista ai sensi dell'art. 38, c. 12 della stessa norma.

Si rammenta infine che l'art. 3 comma 5bis prevede che "Per garantire la funzionalità delle piste, ai lati delle stesse sono assicurate fasce di rispetto nelle quali è vietato realizzare interventi edilizi, interventi comportanti trasformazioni territoriali o svolgere attività tali da ostacolare l'utilizzo in sicurezza. La larghezza delle fasce di rispetto è pari a cinque metri, salvo che negli elaborati progettuali di cui al comma 5 non siano contemplate larghezze diverse in ragione delle peculiarità morfologiche della pista."

Quindi, nella proposta dei tracciati delle piste, nonché nelle cartografie aggiornate di cui al PRG, vanno considerate le fasce di rispetto sopra richiamate. Per alcuni tratti di pista aventi bassa pericolosità, come i tratti a leggera pendenza, di ampia visibilità e/o larghezza e andamento rettilineo, le fasce di rispetto possono essere ridotte.

2. Avvio del procedimento

Quando la documentazione risulta completa, la SIF avvia il procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità (e per l'apposizione del vincolo preordinato all'asservimento o all'esproprio), anche nel caso in cui il gestore dichiara di avere la disponibilità delle aree. Il richiedente ne dà comunicazione al proprietario del terreno interessato tramite R/R, secondo il modello che sarà inviato dalla SIF contestualmente all'avvio del procedimento (Allegato 7). Il richiedente successivamente notifica alla SIF l'avvenuta comunicazione.

3. Istruttoria per approvazione del progetto della pista

La SIF indice una conferenza dei servizi finalizzata all'approvazione del progetto della pista, delle eventuali opere accessorie necessarie all'esercizio della pista, al fine di dichiararne la pubblica utilità, di apporre il vincolo preordinato all'asservimento o esproprio e di classificare la pista. Alla Conferenza partecipano di norma i soggetti competenti in materia di assetto idrogeologico, foreste, valanghe, pianificazione territoriale, aree naturali protette e tutela del paesaggio, i rappresentanti del Comune competente per territorio e, solo nel caso in cui il gestore non abbia la completa disponibilità delle aree, il soggetto competente in materia di espropriazioni. Alla conferenza di servizi partecipano, inoltre, i soggetti di cui alle lettere e), f), g), h) e hbis) del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 9/92.

Nel caso di progetto non conforme agli strumenti urbanistici, se è necessaria una variante non sostanziale o una modifica non costituente variante del PRGC, le modifiche da attuare ai PRG sono valutate nel corso della conferenza dei servizi.

Nel caso sia necessario avviare contestualmente altre istruttorie (verifica di assoggettabilità a VIA¹, VIA, valutazione di incidenza, valutazione acustica...) tali istruttorie saranno coordinate con quella di classificazione della pista.

4. Eventuale istruttoria per l'ottenimento dell'asservimento o esproprio coattivo

Ottenuto il decreto che dispone la classificazione della pista la Società richiede, per le aree prive di disponibilità, l'emissione del Decreto dirigenziale di asservimento/espropriazione all'ufficio Espropriazioni.

5. Adempimenti dei Comuni successivi alla classificazione della pista

Nel caso di progetto non conforme agli strumenti urbanistici, il comune:

- provvede ad apportare agli elaborati ufficiali del PRG le conseguenti variazioni cartografiche;
- deposita in pubblica visione, presso la segreteria del comune, gli elaborati di variante per trenta giorni consecutivi;
- trasmette gli elaborati di variante in copia cartacea e digitale alla struttura regionale competente in materia di urbanistica.

¹ Allegato IV parte seconda art. 7 “7. Progetti di infrastrutture ...c) piste da sci di lunghezza superiore a 1,5 km o che impegnano una superficie superiore a 5 ettari nonché impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1800 persone...”

6. Successiva istruttoria per l'ottenimento del titolo abilitativo comunale

Il soggetto richiedente la classificazione, per ottenere il titolo abilitativo dal Comune, può avvalersi dei pareri raccolti in sede di Conferenza dei servizi.

Nel caso di istruttoria su pista esistente e non modificata, per scadenza di contratti privatistici non rinnovati, è seguita la procedura di cui sopra, eventualmente semplificata.

Disponibile per ogni chiarimento, porgo distinti saluti.

IL DIRIGENTE

ing. Giuliano ZOPPO

(documento firmato digitalmente)

Allegati digitali:

Allegato 1 domanda incaricato ps piste.doc

Allegato 2 promemoria incaricati di pubblico servizio piste da sci.doc

Allegato 3 Verbale di accertamento PISTE.doc

Allegato 4 scheda urbanistica.doc

Allegato 5 modello dichiarazione disponibilita aree.doc

Allegato 6 flow chart procedura classificazione piste.doc

Allegato 7 modulo avviso proprietari avvio procedimento.doc